

REGOLAMENTO (CE) N. 1529/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2000

che fissa l'elenco delle varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 annovera nell'allegato I la «Cannabis sativa L.» tra i prodotti per i quali può essere concesso un aiuto alla produzione di sementi di base o di sementi certificate.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e per la canapa⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98⁽⁴⁾, prevede che l'aiuto alla produzione sia concesso soltanto per la canapa raccolta dopo la formazione dei semi e ottenuta da sementi certificate delle varietà iscritte in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999⁽⁶⁾. Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di canapa per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 200/2001, il Consiglio ha precisato che figurino in detto elenco soltanto le varietà per le quali sia stato constatato un tenore di THC non superiore allo 0,3 % e, per le campagne successive, non superiore allo 0,2 %.

- (3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 fa riferimento, per la «Cannabis sativa L.», alle varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e allo 0,2 % per le campagne di commercializzazione successive.
- (4) Ai fini di un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle modalità di concessione dell'aiuto, occorre stabilire un elenco delle varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2358/71 e all'uopo occorre riprendere l'elenco di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1313/2000⁽⁸⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le varietà di «Cannabis sativa L.» ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2358/71 sono stabilite all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 17.⁽³⁾ GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.⁽⁵⁾ GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7.⁽⁷⁾ GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.⁽⁸⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 34.